



CITTÀ DI CHIVASSO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29/03/2021

**OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMI 816 E SEGUENTI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **Marzo**, alle ore **21:00**, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in videoconferenza, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome Nome	P	A
1	CASTELLO CLAUDIO	X		10	DE COL ANNALISA	X	
2	PIPINO GIOVANNI	X		11	BUO CLAUDIA	X	
3	SCINICA GIOVANNI PASQUALE	X		12	DORIA MATTEO	X	
4	PEROGLIO CRISTINA	X		13	CICONTE DOMENICO		X
5	VERDINI SERENA	X		14	SAVINO FEDERICO	X	
6	PERFETTO ALFONSO	X		15	PASTERIS ADRIANO	X	
7	TRONO ANNA	X		16	MAROCCO MARCO	X	
8	MARINO ANTONIO	X		17	CIPOLLA FABIO	X	
9	SCARANO DOMENICO	X					

Assistono alla seduta, collegati anch'essi in videoconferenza, gli Assessori SIRAGUSA TIZIANA, BARENGO DOMENICO, CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA

Assume la presidenza Il Presidente del consiglio Giovanni Pipino

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità individuati con proprio decreto del 23.03.2020 e s.m.i., essendo presenti n. 16 Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

## L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI E PIANI FINANZIARI

### Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97 conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 " Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 " Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21 dicembre 2020, con la quale, appurato che molte associazioni rappresentative degli enti locali avevano chiesto un rinvio dell'entrata in vigore dei due nuovi canoni ovvero la loro introduzione facoltativa dal 2021, soprattutto per consentire un intervento legislativo per dirimere le molte criticità applicative e le difficoltà connesse anche all'attuale contesto emergenziale, che nella sostanza rendono assai problematica l'applicazione dei nuovi canoni, sono stati stabiliti i seguenti indirizzi applicativi in merito all'istituzione ed alla gestione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1 commi 816-836 e 837-847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160:

- a) l'applicazione degli stessi decorrerà dal primo gennaio 2021 esclusivamente qualora gli stessi dovessero rimanere obbligatori, previa adozione, entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, di appositi regolamenti disciplinanti gli stessi e conseguente fissazione delle rispettive tariffe;
- b) qualora venissero accolte le richieste di differimento della loro entrata in vigore, ovvero qualora la loro introduzione dovesse risultare facoltativa, per l'anno 2021 continueranno a trovare applicazione le entrate tributarie e patrimoniali (TOSAP, Imposta sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni, TARI giornaliera e Proventi mercatali) già applicate fino al 2020;
- c) in continuità con le modalità di gestione della TOSAP, dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni e dei proventi mercatali, anche la gestione della riscossione volontaria e coattiva e di accertamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione

delle aree e degli spazi appartenenti al demanio saranno affidati in concessione a soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., dando contestualmente atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 846 della Legge n. 160/2019, per l'anno 2021, nelle more dell'approvazione dei regolamenti disciplinanti i due nuovi canoni e della successiva indicazione di apposita procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo Concessionario al quale affidarne la gestione, la stessa possa essere affidata al soggetto al quale alla data del 31 dicembre 2020 risulta concesso il servizio di gestione della TOSAP, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti pubbliche affissioni, a condizioni da stabilirsi d'accordo tra le parti, tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante, il quale, qualora venisse prorogata o resa facoltativa l'applicazione dei canoni, potrà continuare a svolgere le attività di gestione delle attuali entrate, sulla scorta del contratto in essere, debitamente adeguato alle intervenute modifiche normative, anche di carattere emergenziale, demandando alla Giunta Comunale ed agli Uffici, per quanto di rispettiva competenza, l'applicazione dei predetti indirizzi, tenendo conto dello scenario che verrà a delinearsi a decorrere dal 1° gennaio 2021;

**Appurato che** le numerose richieste di differire o rendere facoltativa l'introduzione dei suddetti canoni patrimoniali, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento né nella legge di Bilancio 2021, né nel Decreto legge "mille proroghe";

**Richiamata** la *deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 2 marzo 2021* avente ad oggetto "*Determinazioni in merito al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed al Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1 commi 816-836 e 837-847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160*", con la quale si dava conseguentemente atto che, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, si provvederà ad istituire e disciplinare i due nuovi canoni patrimoniali attraverso l'adozione di appositi regolamenti che ne disciplinano l'applicazione e, contestualmente, ne stabiliscono altresì le tariffe, attraverso la previsione di appositi coefficienti moltiplicatori che, a seconda della durata, della tipologia, della finalità e della zona del territorio, vanno ad articolare le tariffe standard previste dall'art. 1 commi 826, 827, 841 e 842 della Legge n. 160/2019, in modo tale da assicurare un gettito dei due canoni pari a quello conseguito dai tributi soppressi, come previsto dal comma 817 della medesima disposizione normativa (fermo restando il limite massimo del 25% di incremento delle tariffe standard imposto per le tariffe del canone "mercatale" dal comma 843), provvedendo ad iscrivere nello schema bilancio di previsione 2021-2023 le conseguenti previsioni di entrata;

**Viste** le disposizioni del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."*

**Considerato che**, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si rende conseguentemente necessario istituire e disciplinare i nuovi canoni patrimoniali in luogo dei precedenti prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 7 luglio 1994, modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 127/1994, n. 87/1995, n. 12/1997, n. 10/1999, n. 38/2005, n. 8/2007 e n. 22/2018;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.lgs. 507/93, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 126 del 29 novembre 1994, modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 16/1998, n. 22/2018 e tariffe come da ultimo modificate con deliberazione Giunta Comunale n. 11 del 29 gennaio 2019;

**Dato peraltro atto che**, fino alla sua revisione, continua ad applicarsi il Piano generale degli Impianti Pubblicitari ed il Regolamento comunale per la disciplina e l'installazione dei mezzi pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 19 dicembre 1998 e s.m.i.;

**Vista** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi della quale *“ Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

**Vista** la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni generali relative al canone di cui alla legge 160/2019;
- TITOLO II: disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza;
- TITOLO III: : disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza;
- TITOLO IV: definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione e di esposizione pubblicitaria. Il titolo racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni, delle dichiarazioni, della riscossione, ordinaria e coattiva, della disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale, del sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019, dei rimborsi, del contenzioso, del servizio e del Canone per le pubbliche affissioni, modalità di gestione del Canone e le disposizioni finali e transitorie;
- ALLEGATO A): classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico;
- ALLEGATO B): coefficienti moltiplicatori e tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria annuale;
- ALLEGATO C): coefficienti moltiplicatori e tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria giornaliero;
- ALLEGATO D): elenco impianti pubbliche affissioni;
- ALLEGATO E): coefficienti moltiplicatori e tariffe del canone per le pubbliche affissioni;

**Ravvisata** la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

**Visto** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa*

*l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".*

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**Visti:**

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".*
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, con il quale il suddetto termine è stato ulteriormente posticipato al 31 marzo 2021;

**Attesa** la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000, da parte dei responsabili dei servizi interessati;

**Appurato che** la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la Programmazione Economica e l'Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, nella seduta del 17 marzo 2021, come da verbali in atti;

**Acquisito altresì** il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012, come da verbale in atti n. 6 del 17.03.2021;

Tutto ciò premesso,

**Propone al Consiglio Comunale**

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 82 articoli e 5 allegati, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che le tariffe del canone annuale, giornaliero e per le pubbliche affissioni indicate negli allegati B), C) ed E) del Regolamento assicurano, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della Legge n. 160/2019, le previsioni di gettito dei previgenti tributi, nel rispetto delle esigenze degli equilibri di bilancio;

- 4) di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
- 5) di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
  - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 7 luglio 1994, modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 127/1994, n. 87/1995, n. 12/1997, n. 10/1999, n. 38/2005, n. 8/2007 e n. 22/2018;
  - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.lgs. 507/93, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 126 del 29 novembre 1994, modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 16/1998, n. 22/2018 e tariffe come da ultimo modificate con deliberazione Giunta Comunale n. 11 del 29 gennaio 2019;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di consentirne l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023.

\* \* \*

Si dà atto che il Presidente del Consiglio, con nota prot. 14501 del 26.03.2021, ha proposto un emendamento al testo dell'art. 4 del regolamento oggetto di approvazione, rubricato "Definizioni oggettive", specificatamente al secondo capoverso, che specifica cosa si intende per "diffusione di messaggi pubblicitari", che prevede l'aggiunta del seguente inciso:

*"Si precisa che non sono contemplati i messaggi di contenuto esclusivamente politico, ideologico o religioso senza scopo di lucro, effettuati direttamente dagli interessati"*

**Acquisiti**, sulla proposta di emendamento, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000, da parte dei responsabili dei servizi interessati;

**Acquisito altresì**, sulla proposta di emendamento, il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012, come da verbale in atti n.9 del 26.03.2021;

Uditi gli interventi dei consiglieri, come da registrazione agli atti.

Viene posto in votazione l'emendamento,

Rispettate le procedure di voto previste dal decreto 23.03.2020 e s.m.i. e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità in esso individuati,

Dato atto che al momento della votazione dell'emendamento risultano assenti i consiglieri Marocco e Cipolla,

Con 12 voti favorevoli e 2 astenuti (Doria e Savino), l'emendamento viene approvato.

Viene dunque posta in votazione la proposta e il regolamento come sopra emendato,

\* \* \*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione come sopra emendata;

Visto lo Statuto Comunale;

Rispettate le procedure di voto previste dal decreto 23.03.2020 e s.m.i. e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità in esso individuati,

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Cipolla,

Con 13 voti favorevoli e 2 astenuti (Doria e Savino)

### **DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta ed emendata;
- di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione,

con 13 voti favorevoli e 2 astenuti (Doria e Savino) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Giovanni Pipino  
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Giuseppina De Biase  
Firmato digitalmente